

# Assicurazione RCA – obbligo anche per le macchine operatrici che non circolano su strada

20 Giugno 2024

Si informa che a seguito del recepimento della Direttiva UE 2021/2118 tramite il D.Lgs. n. 184/2023 è stata modificata la disciplina sull'assicurazione dei veicoli.

All'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (cosiddetto CAP) sono stati introdotti una serie di commi (dal 1-bis all'1-quater) che hanno disciplinato l'obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli "a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento".

L'obbligo assicurativo non è quindi più legato solo alla circolazione su strade pubbliche del veicolo, per il quale l'assicurazione RCA è sempre stata obbligatoria, ma alla sua funzione.

Pertanto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/2023, **ogni veicolo**, sia che circoli su strade pubbliche, sia che circoli in aree private (cantieri, magazzini, campi agricoli, cave minerarie, ecc...) **deve essere assicurato con RCA**.

Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe **l'entrata in vigore dell'obbligo di RCA per macchine operatrici e per i veicoli agricoli è fissata a decorrere dal 30 giugno 2024**.

**È cambiata anche la definizione di veicolo interessato dall'obbligo assicurativo.** Se con la precedente normativa per veicolo si intendeva "qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo, e che può essere azionato da una forza meccanica" con la nuova definizione per veicolo si intende:

"1)qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non a rotaia che abbia le seguenti caratteristiche:

- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h."

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

Questa nuova definizione di veicolo include tutti i veicoli a motore e quindi **l'obbligo di RCA si estende anche alle macchine operatrici**, macchine agricole e rimorchi (sia agganciati alla motrice sia inattivi).

Il nuovo art. 122-bis del CAP prevede inoltre **alcune deroghe** riguardanti:

- i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione in forza di una misura adottata dalle autorità (ad esempio confisca, sequestro, fermo);
- i veicoli non più idonei all'uso come mezzo di trasporto (ad esempio i veicoli privi di motore o di ruote);
- i veicoli il cui utilizzo è sospeso (in tali casi è necessario presentare una formale comunicazione

- all'impresa di assicurazione; la sospensione può essere prorogata più volte);
- i veicoli di interesse storico e collezionistico.

La circolare del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024 n. 4054 (in allegato) ha fornito inoltre alcuni chiarimenti interpretativi.

Ricordiamo che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866,00 € a 3.464,00 € ed è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

La normativa precisa inoltre che resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

#### **Allegati**

[circolareassicurazioneeresponsabilit\\_civile\\_66718c5862dc9](#)

[Apri](#)

[decreto\\_legislativo\\_22\\_novembre\\_2023\\_66718c586303d](#)

[Apri](#)